



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 222 del 02/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 20 - COMMA 1 - D.LS. N.175/2016 -TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di Dicembre il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n. 602/GAB del 29/10/2021, Dott. Vincenzo Raffo, con i poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Pietro Amorosia;

VISTA la proposta del titolare di P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" di concerto con il Direttore del Settore Ragioneria, n. 02 del 02.12.2021, con annessi i prescritti pareri, redatta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppina Infurnari, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del titolare di P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" di concerto con il Direttore del Settore Ragioneria, n° 2... del 07/11/2021 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di rendere più celere l'attività amministrativa .



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

☐ Art.12 - 1° comma L.R. 44/91

X Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 02 del 02-12-2021

Redatta su iniziativa : ☐ DEL COMMISSARIO del ☒ D'UFFICIO

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 20 – COMMA 1 – D.L.S. N.175/2016 -TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

PROPOSTA DEL TITOLARE DI P.O. "DIREZIONE, CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DEL SETTORE "RAGIONERIA".

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal Decreto Lgs. 16/6/2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Liberi Consorzi Comunali, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO l'art 24, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, per il quale "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non

soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate";

VISTA la Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017 con la quale questa Amministrazione, in vigore del suddetto D.Lgs. n. 175/2016, prima della correzione avvenuta col succitato Decreto Lgs n. 100/2017, ha effettuato la ricognizione di che trattasi, entro la prescritta scadenza del 23 marzo 2017;

VISTA la successiva Determinazione del Commissario Straordinario n° 157 del 27/09/2017 con la quale il Libero Consorzio Comunale ha, quindi, provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016, già compiuta con determinazione n. 46/2017;

VISTO l'art 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 per il quale *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*

VISTO il comma 2 dell'art 20 del D.Lgs. n. 175/2016 che regola i contenuti degli eventuali e conseguenti piani di razionalizzazione mentre, ai sensi del successivo comma 3, *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno";*

VISTO il comma 11 dell'art. 26 "Disposizioni Transitorie" del D. Lgs. n.175/2016 il quale stabilisce, infine, che *"salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";*

VISTA la determinazione commissariale n. 173/2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale alla data del 31 dicembre 2019, avente anche valore di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate, approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 26/03/2015, e di relativa relazione sui risultati conseguiti, nonché stabilito di non dovere procedere all'alienazione delle partecipazioni: S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. e S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, né ad adottare alcun nuovo piano di razionalizzazione;

VISTI i dati di contabilità economica relativi ai bilanci societari al 31/12/2020 delle due SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest e ATO 4 Agrigento Provincia Est in questione;

VISTA la Determinazione commissariale n. 113 del 13/07/2021 recante ad oggetto "Individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica" e degli Enti e delle Società partecipate da includere nel bilancio consolidato esercizio 2020";

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 182 del 27/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che, conseguentemente, è stata effettuata, di concerto tra il Settore Bilancio e Finanze e la P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", l'analisi prescritta dall'art 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 come di seguito riportata.

ANALISI DI CUI ALL'ART 20 COMMA 1 D LGS 175/2016

1) Premessa

Ai sensi dell'art 20, comma 1, del D Lgs n. 175/2016 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Il comma 2 regola, poi, i contenuti degli eventuali e conseguenti piani di razionalizzazione mentre ai sensi del comma 3 *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno"*.

Il successivo comma 7 recita *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti"*.

Il comma 11 dell'art.26 "Disposizioni Transitorie" del D. Lgs. n.175/2016 stabilisce, infine, che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Il D.Lgs. n.175/2016, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), integrato e corretto dal D.Lgs. n. 16/6/2017, n.100, ha ridefinito in modo più restrittivo le regole che disciplinano la costituzione di società e/o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, ovvero il mantenimento e/o la gestione delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni.

Questa Amministrazione, con Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017, in vigore del D. Lgs. n. 175/2016, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 100/2017, ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute disposta dall'art.24 del suddetto Decreto, entro la prescritta scadenza del 23 marzo 2017.

Le integrazioni e le correzioni apportate dal D. Lgs. n. 100/2017 non hanno comportato comunque novità rilevanti ai fini delle valutazioni già compiute da questo Ente in merito al mantenimento delle residue partecipazioni societarie possedute.

Va evidenziato che, così come esposto nella suddetta Determinazione commissariale n.46/2017, *"in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, con legge regionale n.9/2010 i Liberi Consorzi comunali ed i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale hanno costituito per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la legge sopra citata"*. Le società sono state denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R.

2) Revisione straordinaria partecipate art. 24 D. Lgs. n. 175/2016

Con la succitata Determinazione commissariale n. 46/2017 è stata quindi rappresentata la situazione delle partecipazioni in società del Libero Consorzio Comunale al 23 settembre 2016.

Per effetto delle correzioni apportate dal Governo all'art. 24 del T.U.S.P., con il D.lgs n.100 del 16/6/2017, il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute è stato prorogato e fissato al 30/9/2017.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 100/2017, come già sopra esposto, non hanno comportato novità rilevanti ai fini delle valutazioni già compiute da questo Ente in merito al mantenimento delle residue partecipazioni societarie possedute né tantomeno la situazione delle stesse appariva sostanzialmente e/o significativamente mutata nel breve lasso di tempo intercorrente tra la succitata determinazione commissariale n. 46/2017 e la data di entrata in vigore del Decreto in questione.

Quindi, per effetto del novellato art. 24 T.U.S.P., con Determinazione del Commissario Straordinario n° 157 del 27/09/2017 il Libero Consorzio Comunale ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale alla data del 23 settembre 2016, già peraltro compiuta con determinazione n. 46/2017.

Ritenuto che nulla fosse cambiato dall'ultima verifica, tenuto conto anche delle linee di indirizzo per la revisione adottate dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione 21 luglio 2017 n. 19/SEZAUT/2017/INPR, veniva confermata l'analisi effettuata con Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017.

3) Analisi periodica partecipazioni possedute (Art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Al fine di effettuare la ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D Lgs 175/2016, si è proceduto ad acquisire i dati di bilancio disponibili per procedere alla prescritta analisi annuale.

E' stato, quindi, mutuato il metodo utilizzato per l'individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica" e degli Enti e delle Società partecipate da includere nel bilancio consolidato esercizio 2020 di cui alla Determinazione commissariale n. 113 del 13/07/2021.

Si riporta, pertanto, di seguito l'elenco delle Partecipazioni del Libero Consorzio Comunale approvate con la succitata Determinazione commissariale 113/2021:

Ente/società	Partecipazione diretta	Tipologia
S.R.R. ATO n.11 società consortile a r.l.	5,00%	Ente strumentale partecipato
S.R.R. ATO n. 4 società consortile a r.l.	5,00%	Ente strumentale partecipato
Agenzia PROG.ECO s.r.l. (in liquidazione)	88,00%	Società controllata

Per quanto concerne l'Agenzia PROGECO srl, in liquidazione, si conferma che la stessa non grava sui bilanci dell'Ente. Risultano ancora in corso le procedure di liquidazione purtroppo rallentate da alcune pratiche in sospeso, non ancora definite in qualità di soggetto attuatore del relativo patto territoriale, in quanto bloccate da alcuni ricorsi di giustizia amministrativa ancora pendenti. In data 11/06/2019 l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Agenzia PROG.ECO, in liquidazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, predisposto e depositato dal liquidatore, unitamente ai documenti ad esso connessi.

Relativamente alle seguenti SRR:

- S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.
- S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata

si conferma che:

- Il mantenimento delle quote di partecipazione nelle S.R.R. ATO non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente
- La quota di partecipazione del 5% posseduta da questo Consorzio, non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione degli stessi
- Questo ente non riveste il ruolo di socio di riferimento.

Per quanto riguarda i suddetti enti si fa presente che le attività rientrano tra quelle previste dal comma 2 dell'Art. 4 del D.lgs n. 175/2016, trattandosi infatti di attività per la produzione di Servizi di Interesse Generale (SIG).

Le S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. E S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, sono state costituite e hanno iniziato l'attività nel 2017, in sostituzione delle società in liquidazione: GE.S.A. AG 2 S.p.A
DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.A
SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A.

4) Osservazioni MEF del 20/07/2018

Il MEF (Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione VIII - Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche), con nota protocollo DT 61017 del 20/07/2018 ha segnalato di aver riscontrato, sulla base dei dati comunicati da questo Ente riguardanti la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, un apparente contrasto tra il mantenimento delle partecipazioni nelle Società ATO 4 e ATO 11 e l'art 24 - comma - 1 del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l'adozione di una misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2.

In riscontro alla suddetta nota del MEF, questa Amministrazione ha rappresentato quanto segue:

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la legge regionale siciliana n. 9/2010 per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ha individuato, all'art 5, i relativi ambiti territoriali ottimali tra i quali l'ATO 4 Agrigento Est.

Il successivo art 6 ha stabilito che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito costituiscono per ogni ATO una società consortile per l'esercizio delle funzioni in questione, il cui avvio è regolamentato dal successivo art 7.

Il suddetto art. 5 della legge regionale n. 9/2010 al comma 2, come integrato dall'articolo 11 comma 66 della l.r. n. 26/2012, attribuisce all'Amministrazione regionale la possibilità di modificare la delimitazione territoriale di cui al sopra citato articolo 5 attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'art. 5 comma 2 bis della più volte citata l.r. n. 9/2010, come integrato dall'articolo 11 comma 67 della l.r. n. 26/2012, disciplina, poi, il procedimento finalizzato all'individuazione da parte dell'Amministrazione Regionale dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

Pertanto, il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 4 luglio 2012, a seguito dell'attivazione del relativo procedimento, ha approvato il piano di individuazione dei suddetti bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, tra i quali l'**ATO**

11 Agrigento Provincia Ovest.

Conseguentemente, nell'anno 2013 sono state costituite le due società d'ambito in oggetto, delle quali questa Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi del sopra citato art 6, comma 3, della legge regionale n. 9/2010, **ha dovuto** acquisire il 5 % del capitale sociale.

Per cui le seguenti società denominate "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti", con acronimo S.R.R.

ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.

ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, sono state costituite, con inizio effettivo dell'attività nel 2017, **in sostituzione delle società in liquidazione:**

GE.S.A. AG 2 S.p.A

DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.A

SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A. ,

nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202 e 203 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Di conseguenza, al 23 settembre 2016, data alla quale andava fotografata la ricognizione delle partecipazioni possedute, effettuata con determinazione commissariale n. 157 del 27/09/2017, ai sensi dell'art 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, entrambe le SRR non avevano ancora avviato la loro attività.

Per le suddette SSR partecipate si precisa, quindi, che

- La loro esistenza e la relativa compagine societaria sono obbligatorie per legge
- Il mantenimento delle quote di partecipazione, ai sensi dell'art 6 comma 3 della legge regionale n. 9/2010, non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente
- La quota di partecipazione posseduta da questo Consorzio nelle SSR in questione, pari al 5%, non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione degli stessi
- Questo ente non riveste il ruolo di socio di riferimento.

Tutte le procedure di passaggio effettivo delle funzioni, degli impianti e del personale sono ancora in corso, curate da apposite gestione commissariali e procedono con tempistiche diversificate.

Al termine del processo attualmente in corso, che alla data odierna appare comunque in stato avanzato, soprattutto per la parte relativa al passaggio dei dipendenti dalle vecchie società ATO alle nuove SRR, tutte le funzioni e le attività passeranno alla predette società in oggetto.

Ciò giustifica la discrasia con i dati in possesso di Codesto Ministero effettivamente risultante dalle varie banche dati esistenti sulle partecipazioni pubbliche. Eventuali interventi di razionalizzazione potranno essere proposti e valutati da parte dell'intera compagine sociale soltanto una volta concluse le procedure di passaggio di dotazioni e personale dalle vecchie alle nuove società di ambito.

5) Osservazioni MEF dell'08/10/2019

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. DT 90605 dell'08/10/2019 ha comunicato che, a seguito di riscontri automatici con le informazioni presenti nel registro delle imprese, questo Ente risulterebbe ancora detenere la partecipazione nelle seguenti società:

- TERRE SICANE società consortile a r.l.
- AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.A.

In riscontro alla succitata nota del MEF questo Libero Consorzio, con nota prot. n. 22066 del 26/11/2019, ha rappresentato che, in forza della della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 27/01/2009 e della Determinazione del Commissario Straordinario n. 76 del 30/04/2014, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 27, della legge n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, non detiene più quote di partecipazione nelle società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A."

Le società in questione, tuttavia, non hanno mai proceduto alla presa d'atto del recesso di legge, omettendo i conseguenti provvedimenti, malgrado le sollecitazioni formulate attraverso un'ampia corrispondenza.

Pertanto, attraverso numerosi solleciti, da ultimo con nota prot. n. 14139 del 20/10/2021, questo Ente ha sollecitato Terre Sicane Società Consortile a r.l. a provvedere alla formale presa d'atto del recesso ex lege di questo Libero Consorzio, trasmettendone copia alla scrivente. E' stato, altresì, chiesto che della cessata partecipazione venga data comunicazione al Registro delle imprese al fine della correzione delle informazioni nello stesso contenute.

Per quanto attiene all'"Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A.", con la quale vi è un'ampia corrispondenza relativa alla mancata presa d'atto del recesso da parte degli organismi societari, con nota prot. n. 21751 del 21/11/2019, è stato rinnovato il mandato all'Ufficio Legale dell'Ente di assumere le iniziative necessarie ai fini sia della presa d'atto de qua e della conseguenziale liquidazione della quota societaria ed è già in atto il relativo contenzioso.

Tuttavia il MEF, con la nota prot. N. DT12910 del 24/02/2020, in riferimento alle osservazioni fornite da questo Ente, ha fatto presente che questa Amministrazione risulta ancora, presso il Registro delle imprese, tra i soci delle summenzionate società e che, permanendo la qualità di socio, è necessario includere nel provvedimento di revisione periodica delle partecipate anche la partecipazione nelle società in questione;

Pertanto, nelle more che si realizzi la più volte sollecitata presa d'atto del recesso, sulla base di quanto stabilito dal MEF, con Determinazione Commissariale n. 61 del 27/04/2020 è stata modificata la Determinazione Commissariale n. 222 dell'11/12/2019 riguardante la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale, nel senso di includere, in via cautelativa, le società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A".

6) Conclusioni analisi periodica di cui all'art 20 D Lgs 175/2016

Tanto premesso e confermato, l'acquisizione dei bilanci societari delle due società in questione e i dati desumibili dal bilancio consolidato dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente n.182 del 27/10/2021, hanno consentito di completare l'analisi in questione come segue.

Partecipazioni attive dell'Ente

SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est

Dipendenti al 31/12/2020
210

Fatturato al 31/12/2020 (Ricavi gestione da valore della produzione)
7.438.027,00

SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest

Dipendenti al 31/12/2020
163

Fatturato al 31/12/2020 (Ricavi gestione da valore della produzione)
€ 6.507.243,00

Ciò conferma che, al di là degli obblighi normativi gravanti su questo Ente relativamente al mantenimento delle suddette partecipazioni minoritarie di cui alla legge regionale siciliana n.9/2010, i principali dati economici e finanziari delle due società per la regolamentazione dei rifiuti si allineano ai criteri che consentono, in ogni caso, il mantenimento delle stesse partecipazioni, andando proprio a concretizzare la presenza dei requisiti minimi previsti per il mantenimento delle partecipazioni anche in relazione a quanto osservato dal MEF con nota prot .n. DT 61017 del 20/07/2018 e cioè numero dipendenti e fatturato, conseguenti al passaggio di funzioni, mezzi e risorse dai vecchi ai nuovi ATO.

7) Piano di razionalizzazione e relativi risultati di cui all'art 1 commi 611 e 612 l.190/2014

Infine, in relazione agli obblighi di cui all'art 1, commi 611/612, della legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015), si confermano i risultati conseguiti a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente avviato con apposito piano adottato con determinazione commissariale n. 49 del 26/03/2015, come già risultanti dalla relazione approvata con determinazione commissariale n. 26 del 01/04/2016.

Per effetto del suddetto piano e dei successivi indirizzi, dettati in ultimo con Determinazione commissariale n. 7 del 14/01/2021, la situazione storica e attuale delle partecipazioni risulta la seguente:

Società o Ente	Situazione	Quota	Note
Gesa in liquidazione	In liquidazione	10,52%	
Sogeir in liquidazione	In liquidazione	1,98%	
DEDALO In liquidazione	In liquidazione	10,00%	Intervenuta sentenza di dichiarazione di fallimento. Sent. n. 21/2021 pubbl. il 04/10/2021
S.R.R. ATO n.4 società consortile a r.l.	<u>Attiva</u>	5,00%	Partecipazione obbligatoria L R Sicilia 9/2010

S.R.R. ATO n.11 società consortile a r.l.	<u>Attiva</u>	5,00%	Partecipazione obbligatoria L R Sicilia 9/2010
Consorzio CUPA	Fuoriusciti	72,17%	Contenzioso in atto
Consorzio ATO Idrico	Sciolto e confluita in ATI idrico di cui l'Ente non fa parte	10,40%	
PROGECO srl in liquidazione	In liquidazione	88,00%	
PROPITER Terre Sicane	Fuoriusciti con recesso	22,89%	Contenzioso in atto Mancata presa d'atto recesso da parte dell'assemblea societaria
Terre Sicane scarl	Fuoriusciti con recesso	10,50%	

DATO ATTO che, sulla base degli esiti della predetta analisi, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2 , del TUSP, l'Ente non procederà ad nuovo piano di razionalizzazione né alla riorganizzazione dei servizi erogati da parte delle società partecipate;

VISTI gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* dettati, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, pubblicati sul sito del MEF, sulla revisione periodica e sul censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (Art 20 D Lgs n. 175/2016 e art 17 D.L. n. 90/2014), con le quali vengono date le indicazioni per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art 20 del predetto TUSP e sulla comunicazione dei dati per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art 17 del succitato DL 90/2014, nonché forniti i modelli utili per la comunicazione delle risultanze degli adempimenti succitati;

CONSIDERATO che, conseguentemente, sono state redatte le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (art. 20, c. 1, c. 4 Tusp) secondo quanto indicato nei succitati Indirizzi, da comunicare successivamente all'adozione della presente Determinazione ai sensi dell'art 20 del D Lgs 175/2016 e che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale ;

VISTO l'art 7 comma 1 del succitato D. Lgs. n. 175/2016 che stabilisce la competenza degli organi ad adottare gli atti inerenti la costituzione delle società a partecipazione pubblica;

VISTI gli articoli 4 (c. 1, 2 e 3) , 5 (commi 1 e 2) e 20 (commi 1 e 2), T.U.S.P.;

VISTO l'art 239, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale ricomprende tra le funzioni dell'organo di revisione le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

RITENUTO che, ai sensi dell'art 239 del D Lgs 267/2000, il parere dei revisori non è obbligatorio poiché il presente atto non comporta alcuna razionalizzazione né riorganizzazione dei servizi erogati da parte delle società partecipate;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata nei limiti dei dati posseduti come comunicati dalle società di che trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 26/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

I. **APPROVARE** la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale, secondo quanto in premessa dettagliato e che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale;

II. **INCLUDERE** nella presente revisione periodica, in via cautelativa, nelle more che si realizzi la più volte sollecitata presa d'atto del recesso, anche le società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A", come espressamente richiesto dal MEF con nota prot. DT 12910 del 24/02/2020;

III. **DARE ATTO** che non si dispone, ad oggi, di tutti i dati riguardanti le società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A", da inserire nelle schede di rilevazione, e che, pertanto, saranno comunicati al MEF in un momento successivo non appena disponibili;

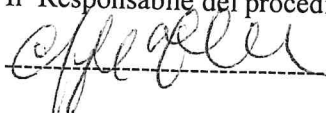
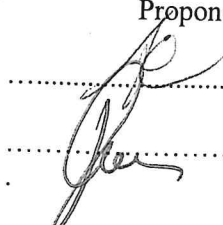
IV. **APPROVARE** le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art 20 c. 1, e c. 4 TUSP), allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatte secondo le indicazioni di cui agli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* dettati, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, pubblicati sul sito del MEF ;

IV. **NON DOVERE PROCEDERE** ad adottare alcun piano di razionalizzazione, sulla base degli esiti della predetta analisi, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;

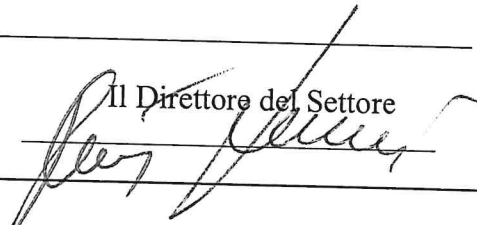
V. **TRASMETTERE** la presente determinazione alle società partecipate da questo Libero Consorzio Comunale.

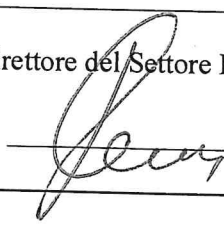
VI. **COMUNICARE** l'esito della ricognizione in tutte le modalità indicate all'art 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

VII. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Commissario Straordinario	Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento	Il Direttore del Settore Proponente
.....		
Agrigento, li _____	Agrigento, li <u>02-12-2021</u>	Agrigento, li <u>02-12-2021</u>

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:	
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u>	sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.
Agrigento, li <u>02-12-2021</u>	
 Il Direttore del Settore	

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,	
<i>Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</i>	
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u>	sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.
Preso nota _____	
Agrigento, li <u>02-12-2021</u>	Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
	

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo Raffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. _____ consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosa

Il sottoscritto Segretario Generale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche

ATTESTA

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- ☒ È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- ☐ Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione

Agrigento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pietro Amorosa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttice